

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1757 del 27 novembre 2009 – Richiesta riconoscimento debiti fuori bilanci - Art. 47 comma 3 - 4 L.R. 7/2002 - Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3705/09 del 12/06/2009 a favore del sig. Maffongelli Mario Roberto

PREMESSO CHE:

- la L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- l'art. 47, comma 3, la L.R. 30 aprile 2002 n.7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- con delibera di G.R. n.1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2009 con L.R. n.2 del 19/01/2009;
- la G.R. con delibera n.261 del 23/02/2009 ha approvato il Bilancio gestionale 2009, ai sensi dell'art.21 della L.R. n.7/2002;

CONSIDERATO CHE:

- gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art.47 comma 3 della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;
- in data 07/07/2009 è pervenuta al Settore Bilancio e Credito Agrario la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n.611264 che trasmetteva, per l'esecuzione, copia della decisione n. 3705/09 resa dal C.d.S. –Ufficio affari Giurisdizionali Sez.Quinta- sul ricorso in appello n. 11291/2001;
- dalla scheda di partita debitoria n. 2 del 30/09/2009, redatta dal Settore BCA, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto si evince che :

- con delibera di G.R.C. n. 4364 del 28/07/1995 il dirigente pro tempore del Settore B.C.A. della Giunta Regionale della Campania – Area Generale Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - ha reintegrato alla massa collettiva di pertinenza del Comune di Sessa Cilento alcune terre civiche, ivi comprese quelle per le quali il perito istruttore all'uopo nominato aveva concluso nel senso della possibilità di legittimazione, fra cui quella in ditta Maffongelli.

Con ricorso n. 405/1996 il Maffongelli Mario Roberto impugnava il provvedimento al TAR della Campania.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – I Sezione con sentenza n. 442/2001 del 25 ottobre 2000, depositata il 3/05/2001 ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.

Il Maffongelli Mario Roberto impugnava la suddetta sentenza del TAR - Campania al Consiglio di Stato con ricorso n. 11291/2001.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 3705/09 del 30 marzo 2009, depositata il 12/06/2009, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento regionale e il conseguenziale provvedimento del Comune di Sessa Cilento prot. n. 4221 del 18 dicembre 1995, impugnati nella sola parte in cui si riferiscono a particelle occupate dal Maffongelli per le quali il perito istruttore aveva ravvisato le condizioni per la legittimazione, ponendo le spese relative ai due gradi di giudizio, liquidate nella misura complessiva di Euro 5.000/00, a carico della Regione Campania e ordinando che la decisione fosse eseguita dall'autorità amministrativa.

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- la spesa di € **5.000,00**, oltre interessi a maturare, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma. 3 e 4 della L.R. n. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;

- il debito fuori bilancio in questione attualmente di € **5.000,00**, derivante dalla decisione n. 3705/09 resa dal C.d.S. –Ufficio affari Giurisdizionali Sez.Quinta- sul ricorso in appello n. 11291/2001, è certo, liquido ed esigibile;
- la Giunta Regionale , ai sensi dell’art.29 comma 9 lettera b) della L.R. n.7/2002 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità revisionale di base;

RITENUTO

- di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilancio” determinato nella misura di € **5.000,00** (cinquemila/00), oltre agli interessi, ai sensi dell’art.47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. n.1731 del 30/10/2006 pubblicata su BURC n.52 del 20/11/2006;
- che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 all’interno della UPB 6.23.57 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui dell’art.47 della L.R. 7/2002 di competenza dell’A.G.C.11”, istituito con delibera di G.R. n.1078 del 22/06/07, della somma di € **5.000,00** (cinquemila/00) e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Settore 02 A.G.C 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- di demandare al Dirigente del Settore 04 Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. 11 il conseguente atto di impegno, da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, all’uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- l’art.47 comma 3 della L.R. 30 aprile 2002 n.7 modificato dall’art. 22 della L.R.n.1 del 30 gennaio 2008;
- la nota dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n.877417 del 25/10/2006;
- la D.G.R. 1731/2006;
- la L.R. 2/2009;
- la D.G.R. n.261 del 23/02/2009;
- la decisione n. 3705/09 resa dal Consiglio di Stato –Ufficio affari Giurisdizionali Sez.Quinta- sul ricorso in appello n. 11291/2001;

PROPONE e la Giunta , in conformità , a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 3 della L.R. 30/04/02 n.7, così come modificato dall’art. 22 della L.R.n.1 del 30/01/08, la somma complessiva di € **5.000,00** (cinquemila/00), appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio, avanzati dal sig. Maffongelli Mario Roberto elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Dora n.1 –Roma;
- di prendere atto che la somma totale di € **5.000,00** (cinquemila/00) rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria redatta dal Dirigente del Settore Bilancio e credito Agrario che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base;
 - capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 5.000,00 (cinquemila/00);
 - capitolo di spesa 580 (U.P.B. 6.23.57) incrementato dallo stanziamento di competenza e cassa per € 5.000,00 (cinquemila/00);

- di demandare al Dirigente del Settore 04 Bilancio e Credito Agrario dell'A.G.C. 11 il conseguente atto di impegno da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, istituito con delibera di G.R. n. 1078 del 22/06/07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ed alla verifica presso l'Avvocatura regionale della notifica di procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore;

- di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza
 - o al Consiglio Regionale;
 - o all'A.G.C.11 Sviluppo Attività Settore Primario;
 - o all'A.G.C.08 Bilancio Ragioneria e Tributi
 - o al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale(AGC 08 Sett01)
 - o al Settore BCA (AGC 11 Sett 04);
 - o al Settore Entrate e Spesa (AGC 08 Sett.02)
 - o all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria;
 - o al BURC per la relativa pubblicazione .

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

REPUBBLICA ITALIANA

3105/09
N. REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 11291/01 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 11291/2001, proposto da Maffongelli
Mario Roberto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Athena
Lorizio e Maria Annunziata, elettivamente domiciliato presso lo
studio della prima in Roma, alla via Dora N. 1;

CONTRO

Regione Campania rappresentata e difesa dall'avv. Lidia
Buondonno, selettivamente domiciliata in Roma, presso la sede
dell'avvocatura regionale, via Poli n. 29;
Comune di Sessa Cilento non cosistituito;

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza 3 maggio 2001, n. 442 del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2009, relatore il consigliere
Francesco Caringella e uditi altresì gli avvocati Salvatore per
delega di Lorizio e Panariello per delega di Buondonno;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con decisione succintamente motivata giusta il disposto dell'art. 26 della legge n. 1034/1971;

Rilevato che l'oggetto del giudizio verte sulla legittimità, in una con gli atti connessi e consequenziali, della delibera della Giunta regionale n. 4364 del 28 luglio 1995 con cui è stata disposta la reintegrazione di tutte le terre di uso civico occupate, ivi comprese quelle per le quali il perito istruttore all'uopo nominato aveva concluso nel senso della possibilità di legittimazione;

Reputato che l'appello merita accoglimento alla stregua dei seguenti rilievi:

a) non risulta congruamente motivata la decisione di disattendere le risultanze peritali nella parte in cui avevano ritenuto la ricorrenza, per taluni terreni, delle migliorie agrarie idonee a giustificare la legittimazione della posizione degli occupanti alla stregua del disposto dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

4

b) il riferimento generico all'altitudine ed alle caratteristiche dei suoli in parole non consente di percepire la ricorrenza di una delle condizioni ostative cristallizzate dalla disciplina in parola, con precipuo riferimento alla necessità che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni (lett. b dell'art. 9 cit),

c) la sottolineatura della vocazione forestale dei fondi, di categoria A ai sensi del successivo art. 11 della menzionata legge

n. 1766, è infine contraddetta dalla contestuale decisione di autorizzare la concessione in uso agrario dei terreni medesimi, motivata in base alla specifica considerazione che trattasi di terreni situati *“in una zona in cui i diritti civici del legnatico e del pascolo vengono poco esercitati”*;

Reputato pertanto che l'appello merita accoglimento, con conseguenziale accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento del provvedimento regionale e del conseguenziale provvedimento del Comune di Sessa Cilento prot. n. 4221 del 18 dicembre 1995, nella sola parte in cui si riferiscono a particelle occupate dal Maffongelli per le quali il perito istruttore aveva ravvisato le condizioni per la legittimazione;

4

Ritenuto peraltro che restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034/1971;

Reputato infine che le spese devono seguire la soccombenza ed essere liquidate, a carico della Regione, nella misura in dispositivo fissata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi in motivazione specificati.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese relative ai due gradi di giudizio, che liquida nella misura complessiva di 5.000,00 (cinquemila/00) euro.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2009 con l'intervento dei Signori:

Stefano BACCARINI	PRESIDENTE
Filoreto D'AGOSTINO	CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO	CONSIGLIERE
Marzio BRANCA	CONSIGLIERE
Francesco CARINGELLA Est.	CONSIGLIERE


ESTENSORE



IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 2 GIU. 2009
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE



Addi 12 GIU. 2009..... copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
REG. CAMPANIA - CON. SASSA CUVENTO - T.A.R. CAMPANIA (S.A)
a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura
17 agosto 1907, n. 642.

Il Segretario della Sezione
[Handwritten Signature]



È copia conforme all'originale che si trasmette al REG. CAMPANIA
a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura
17 agosto 1907, n. 642.

Roma, 18 GIU. 2009

Il Segretario della Sezione
[Handwritten Signature]





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° del

AREA 11

SETTORE 04

SERVIZIO 02

FAS C. n°

Il sottoscritto Cirillo dr. Pasquale nella qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Bilancio e Credito Agrario dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore Maffongelli Mario Roberto c/o Studio Legale Lorizio, Via Dora n. 1, 00198 Roma

Oggetto della spesa

Liquidazione delle spese di giudizio a seguito della sentenza del Consiglio di stato, Sez. V, n. 3705/09 del 12/06/2009

La spesa è stata ordinata con atto n° del
Impegno n° _____ Anno

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :
Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3705 del 12/06/2009



Giunta Regionale della Campania

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con delibera di G.R.C. n. 4364 del 28/07/1995 il dirigente pro tempore del Settore B.C.A. della Giunta Regionale della Campania – Area Generale Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario ha reintegrato alla massa collettiva di pertinenza del comune di Sessa Cilento alcune terre civiche, ivi comprese quelle per le quali il perito istruttore all'uopo nominato aveva concluso nel senso della possibilità di legittimazione, fra cui quella in ditta Maffongelli.

Con ricorso n. 405/1996 il Maffongelli Mario Roberto impugnava il provvedimento al Tar della Campania.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – I Sezione con sentenza n. 442/2001 del 25 ottobre 2000 depositata il 3/05/2001 ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.

Il Maffongelli Mario Roberto impugnava la suddetta sentenza del Tar della Campania al Consiglio di Stato con ricorso n. 11291/2001.

Il Consiglio di Stato, Sezione 5, con sentenza n. 3705/09 del 30 marzo 2009 depositata il 12/06/2009 in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento regionale e il conseguenziale provvedimento del Comune di Sessa Cilento prot. n. 4221 del 18 dicembre 1995 impugnati nella sola parte in cui si riferiscono a particelle occupate dal Maffongelli per le quali il perito istruttore aveva ravvisato le condizioni per la legittimazione, ponendo le spese relative ai due gradi di giudizio, liquidate nella misura complessiva di Euro Cinquemila/00, a carico della Regione Campania e ordinando che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

(numero e data della fattura e/o altra documentazione probatoria):

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUINTA, N° 3705/09
DEL 12/06/09

Epoca della prestazione: xxxxxxxxxxxxxxxx

IMPORTO LORDO €uro 5.000,00 DI CUI I.V.A.

INTERESSI (*)

ONERI ACCESSORI (*)

TOTALE DEBITO €uro 5.000,00



Giunta Regionale della Campania

(*) In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi

possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale:

ONERI PARI ALLE SPESE GENERALI

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

* motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: ESECUZIONE DI GIUDICATO

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di Euro 5.000,00 (Cinquemila/00).

Allega la seguente documentazione:

1. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUINTA, N°3705/09 DEL 12/06/09

Data

Il Dirigente del Settore

Firmato

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.